

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 39 e 56 CE — Determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito — Cittadino di uno Stato membro che percepisce la totalità del suo reddito in tale Stato ma risiede in un altro Stato membro — Normativa nazionale che non consente la deduzione del reddito negativo relativo ad un immobile situato in un altro Stato membro

**Dispositivo**

L'art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale un cittadino comunitario non residente nello Stato membro in cui percepisce redditi che costituiscono la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili non può, ai fini della determinazione della base imponibile dei detti redditi in tale Stato membro, far valere i redditi negativi concernenti una casa ad uso abitativo di sua proprietà situata in un altro Stato membro, mentre un residente nel primo Stato membro può far valere tali redditi negativi ai fini della determinazione della base imponibile dei suoi redditi.

(<sup>1</sup>) GU C 56 del 10.3.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 ottobre 2008 —  
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-136/07) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali — Professione di controllore del traffico aereo)**

(2008/C 313/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Muñoz Pérez, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), e del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25) — Accesso alla professione di controllore del traffico aereo

**Dispositivo**

1) Non avendo adottato, per quanto riguarda la professione di controllore del traffico aereo, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tali direttive.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 117 del 26.5.2007.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 ottobre 2008  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt für  
Körperschaften III in Berlin/Krankenheim Ruhesitz am  
Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH**

(Causa C-157/07) (<sup>1</sup>)

**(Libertà di stabilimento — Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) — Normativa tributaria — Trattamento fiscale delle perdite subite da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro del SEE e appartenente ad una società la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro dell'Unione europea)**

(2008/C 313/08)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

Ricorrente: Finanzamt für Körperschaften III in Berlin